

# **TI\_GERICHTE INC.2001.39012 vom 19. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.39012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.39012)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.39012 du 19 février 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.39012 del 19 febbraio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il reclamo, inoltrato dall'accusato destinatario della decisione e tempestivo, è ricevibile in ordine. Il fatto che in sede d'osservazioni il magistrato inquirente abbia comunicato di aver spiccato citazioni, non lo rende automaticamente privo d'oggetto, visto che il problema del tempo trascorso senza atti d'inchiesta è invocato a sostegno di tutte (le altre) richieste.

### **E. 2**

Ritenuto che i tempi dell'inchiesta o, a seconda dei punti di vista, i ritardi dell'inchiesta mettono in gioco, tra l'altro il principio di proporzionalità delle altre misure, è opportuno una breve ricostruzione. Il Rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria (datato 6 febbraio 2002) è agli atti del ministero pubblico dal 7 marzo dello stesso anno. Il rapporto dell'EFIN del Ministero pubblico è datato 9 ottobre 2001. Gli atti trasmessi dalle autorità \_\_\_\_\_, in esecuzione della rogatoria 12 settembre 2001, risultano ricevuti dal Ministero pubblico in parte l'8 gennaio 2002, con trasmissione alla polizia giudiziaria (in copia) il 16 gennaio 2002 (AI 228a), ed in parte il 15 maggio 2002 (AI 265). L'ultimo interrogatorio del reclamante, da parte del Procuratore pubblico, è del 25 ottobre 2001 (verbale PP no. 24); il 5 novembre 2001 ha avuto luogo l'ultimo verbale della coaccusata, sempre davanti al Procuratore pubblico (Verbale PP no. 27). Nel corso del 2002 sono stati effettuati due interrogatori di tale \_\_\_\_\_, quale indiziato (Verbali PP no. 28 e 29). L'elenco atti non indica, a partire dall'aprile 2002, particolari atti istruttori: in prevalenza si tratta di corrispondenza (cfr. AI da 253 a 271). Quanto ai ricorsi che avrebbero rallentato lo svolgersi dell'istruttoria per la necessità di trasferire gli incarti ad altra autorità, risulta (sempre dall'elenco atti) che il TF ha notificato due decisioni il 25 marzo 2002, rispettivamente il 28 marzo 2002, e non risultano altre pendenze; l'ultima decisione del GIAR risale al 10 maggio 2002 (inc. 390.2001.8/11). Da tutto quanto sopra consegue che l'istruttoria è sostanzialmente in fase di stallo dal maggio del 2002.

### **E. 3**

a) La questione dell'accesso agli atti è già stata oggetto di diversi reclami (cfr. inc. GIAR 390.2001.5/6/8/12) e di almeno due decisioni di questo ufficio, datate 24 settembre 2001, rispettivamente 10 maggio 2002. Dalla decisione 10 maggio 2002 si evince che il problema dell'accesso agli atti, limitatamente ai verbali effettuati durante l'inchiesta, è già stata risolta. Infatti, " ...il PP, considerata l'evoluzione che l'incarto MP ha conosciuto nel frattempo, ritiene di poter venire incontro alle richieste del reclamante per quanto attiene alla visione dei verbali altrui. Concretamente, concede l'integrale accesso a tutti i verbali di tutte le

persone sentite nell'ambito dell'inchiesta, salvo i verbali \_\_\_\_\_, la cui audizione non è ancora conclusa, in vista di un possibile confronto con il reclamante " (Verbale udienza 17 aprile 2002, p. 2; sentenza 10 maggio 2002, inc. GIAR 390.2001.8/11, p. 2). In quella sede era pure stato concesso l'accesso al Rapporto EFIN ( ibidem ). b) Per quanto concerne gli atti rogatoriali trasmessi dalla \_\_\_\_\_, così si esprimeva la decisione menzionata: " - per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio secondo il quale gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salve comunque contrarie esigenze d'inchiesta (artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale 'esigenza d'inchiesta' è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa già conosce" (Marazzi, Il Giar, Lugano 2001, § 3.II.2.1 p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibid.); - nel caso di specie, va premesso che – come ha esposto il magistrato inquirente in sede d'udienza – la rogatoria dalla \_\_\_\_\_ è giunta da poco, e doveva ancora essere tradotta prima di formare l'oggetto di un nuovo verbale dell'accusato reclamante. Dunque, il – relativamente – lungo tempo trascorso fra l'inoltro e l'evasione della rogatoria non può più formare l'oggetto di un reclamo per denegata giustizia, né può essere rimproverato al Procuratore Pubblico di non aver precedentemente deciso in proposito, visto che non disponeva ancora degli atti; - nel merito, va detto che gli atti trasmessi dalla \_\_\_\_\_ sono potenzialmente fondamentali, poiché da essi soltanto è (forse) possibile evincere se a monte degli atti di riciclaggio imputati all'accusato reclamante stiano fatti criminosi, rispettivamente quali. È allora senz'altro ovvio che l'audizione di \_\_\_\_\_ in proposito, per essere di una qualsiasi utilità per l'inchiesta (e, di riflesso, anche per l'accusato medesimo), dovrà soddisfare pienamente i carismi della trasparenza ed immediatezza posti da dottrina e giurisprudenza: risposte preconfezionate sulla base di documentazione digerita non solo non sarebbero utili alla ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità dell'accusato reclamante (che, non lo si dimentichi, ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere); - questa conclusione si impone a maggior ragione se si considera che l'accusato reclamante potrebbe essere già coinvolto in almeno parte dei procedimenti \_\_\_\_\_ oggetto della rogatoria in qualità di patrocinatore. È vero, allora (come rileva giustamente la difesa), che è già al corrente dei procedimenti \_\_\_\_\_. Ma è altrettanto vero (come rettamente sottolinea la pubblica accusa), che \_\_\_\_\_ non può sapere se dalla \_\_\_\_\_ siano giunte informazioni a lui ancora ignote, rispettivamente – detto in altri termini – se lui sappia veramente tutto quanto gli inquirenti \_\_\_\_\_ hanno raccolto. Né è scontato che agli atti del procedimento penale ticinese vengano acquisite tutte le carte trasmesse dalla \_\_\_\_\_, potendosene trovare di quelle utili per una visione d'insieme, ma non riguardanti direttamente l'accusato reclamante. Queste ultime considerazioni rafforzano la necessità di vietare all'accusato reclamante l'accesso agli atti rogatoriali almeno fino alla sua verbalizzazione in tema;" c) In termini generali e di principio, i motivi che ostano all'integrale accesso agli atti (in particolare a quelli relativi alla rogatoria esperita in \_\_\_\_\_) sono tuttora presenti. Tuttavia, queste ragioni, in concreto e nel caso specifico, perdono validità e forza per il fatto che dalla data della

decisione menzionata ad oggi non si sia proceduto alla loro prospettazione/contestazione, senza che siano stati indicati validi motivi in relazione con l'istruttoria nei confronti del reclamante. Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi, per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico, o di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto, la necessità di garantire immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo ingiustificato nella loro contestazione. d) Nel caso in esame, con le osservazioni al reclamo, il Procuratore pubblico ha comunicato di aver spiccato citazione per l'accusato e la coaccusata per il 26 e 27 febbraio prossimi (AI 270 e 271 del 29 gennaio 2003). Vista l'imminenza degli interrogatori in questione, ancora si giustifica la non concessione dell'accesso fino ad espletazione degli stessi per salvaguardare il principio dell'immediatezza (anche a favore dell'accusato), ritenuto che il periodo intercorrente tra la presente decisione e l'effettivo accesso non è tale da (ulteriormente) ledere il principio di proporzionalità. Va da sé che al termine dei menzionati interrogatori l'accesso agli atti sarà dato e completo. L'accesso ai verbali ed al rapporto EFIN è già stato concesso (cfr. sopra, lett. a)), il problema connesso con l'accesso agli atti della rogatoria \_\_\_\_\_ (compreso quanto contenuto nel rapporto di polizia giudiziaria - cfr. Osservazioni PP 7 febbraio 2003) sarà superato dalle progettazioni che avverranno nei verbali di prossimo espletamento e l'accesso ai verbali \_\_\_\_\_ può ora essere dato, visto che l'audizione può considerarsi conclusa (ai due verbali citati al considerando 2 della presente decisione non ne sono seguiti altri). Da ultimo, va pure considerato come decisione del magistrato inquirente, rispettivamente nelle osservazioni al reclamo, non sono indicati altri atti soggetti a necessità di prospettazione/contestazione ai fini d'immediatezza.

#### **E. 4**

a) Per quanto concerne la liberazione, riduzione, della cauzione è bene ricordare che le misure sostitutive dell'arresto sono sottoposte alle stesse condizioni, di forma e di fondo, cui soggiace la misura "sostituita" (DTF 95 I 202; DTF 107 Ia 206; Donatsch/Schmid, ad no. 7 ad art. 73 IV). Il venir meno, rispettivamente l'attenuarsi, dei presupposti alla base della decisione iniziale permettono (quando non impongono) revoca o diminuzione della cauzione (G. Piquerez, Procédure pénale Suisse, 2000, n. 2449 e relativa nota). Tale mutamento di situazione può essere relativo alla persona come alla procedura ( ibidem ). Questo ufficio ha già avuto modo di pronunciarsi sul principio, asserendo che: "... , per il mutare o il venir meno dei presupposti iniziali, così come l'arresto viene sostituito da altre meno incisive misure, anche queste ultime possono essere diminuite nella loro importanza o estensione, sino alla completa revoca (v., sulla cauzione, sentenza 6 giugno 1990 in re H.Z., CRP 31/90; decisione 12 luglio 1994 in re C.S., GIAR 499.93.2), ritenuto il rispetto della proporzionalità valutato secondo situazione e circostanze del momento dell'istanza rispettivamente decisione;" (GIAR 8 febbraio 2000 in re Z., inc. 946.98.3) Laddove per proporzionalità deve intendersi anche il concetto di ragionevole durata del procedimento, rispettivamente il fatto che l'istruttoria, se non conclusa, non sia in fase di stallo senza particolari ragioni. Tempi e modi di conduzione dell'istruttoria rientrano nel concetto di proporzionalità delle misure volte a garantire presenza (o altro) nel corso dell'istruttoria

stessa e possono, se del caso, anch'essi condurre a revoca o a diminuzione dell'importo cauzionale versato (GIAR 16 luglio 1999 in re V., inc. 804.98.4; cfr., inoltre e per analogia, SJ 1981, pp. 383 ss, 386;). b) Nel caso in esame, è indubbio che i reati imputati al reclamante siano gravi e che, in caso di condanna, la pena (edittale la reclusione) non sarà necessariamente sospesa. Gli indizi di reato permangono e non sono stati inficiati, o notevolmente ridotti, dagli atti istruttori sin qui esperiti. Una cauzione, in quanto tale, appare ancora giustificata. E' però altrettanto vero che l'accusato, dopo il rilascio avvenuto il 14 novembre 2001 (AI 209), ha ancora presenziato ad atti del procedimento, ancorché non decisi o richiesti dal magistrato inquirente, in particolare presentandosi all'udienza del 17 aprile 2002 davanti al GIAR (quando gli atti della rogatoria, in particolare, erano già nelle mani del Procuratore pubblico, circostanza che poteva non essergli nota, ma neppure poteva escludere). D'altro canto va anche ammesso, come detto più sopra (cfr. cons. 2), che dopo la messa in libertà provvisoria dell'accusato, l'acquisizione agli atti della documentazione \_\_\_\_\_ e del rapporto di polizia, l'inchiesta ha subito uno stallo e da diversi mesi non si procede ad atti istruttori finalizzati al suo concreto avanzamento. In simile situazione il perdurare della detenzione preventiva non sarebbe ammissibile per motivi di proporzionalità, proporzionalità che deve trovare applicazione anche nel campo delle misure sostitutive (che peraltro costituiscono anch'esse restrizioni a diritti costituzionali) comportandone la revoca o la riduzione (GIAR 16 luglio 1999 in re V.). Alla luce di tutte le circostanze evocate, si giustifica la riduzione della cauzione dai FRS 150'000.- richiesti nel 2001 a FRS 100'000.-.

#### **E. 5**

In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che l'accesso agli atti integrale è procrastinato a dopo le audizioni previste per il 27 e 28 febbraio 2003, e la cauzione ridotta da FRS 150'000.- a FRS 100'000.-. Ritenuto il parziale accoglimento del reclamo, ma anche il fatto che le citazioni per le audizioni risultano essere state spiccate dopo l'inoltro del reclamo stesso (quindi in parziale adesione), la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato e al reclamante vengono assegnate ripetibili ridotte. P.Q.M. visti gli artt. 305 bis CP, 58, 60, 95, 96 ss, 107, 110 a 112 e gli artt. 280 e segg. CPP, decide 1. Il reclamo, in quanto diretto contro la mancata liberazione della cauzione prestata da \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto; la cauzione prestata da \_\_\_\_\_ per la sua liberazione, avvenuta in data 14 novembre 2001, viene ridotta da FRS 150'000.- a CHF 100'000.— 2. Il reclamo, in quanto diretto contro la mancata concessione dell'accesso integrale agli atti dell'accusato, è anch'esso parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e cioè a far tempo dalla conclusione delle audizioni previste per il 27 e 28 febbraio 2003. 3. La tassa di giustizia limitata di FRS. 500.-- e le spese (FRS 100.-) rimangono a carico dello Stato, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ FRS. 300.-- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall'intimazione. Intimazione: \_\_\_\_\_ giudice Edy Meli